

DETERMINA N. 6/24/DRS

ARCHIVIAZIONE DELLA CONTROVERSIA TRA LA SOCIETÀ [OMISSIS] E LE SOCIETÀ [OMISSIS], [OMISSIS] ED [OMISSIS] PER L'ACCESSO AD UNA INFRASTRUTTURA DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SITA [OMISSIS]

IL DIRETTORE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”, di seguito denominata *Autorità*;

VISTA la legge 7 agosto del 1990, n. 241, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 207, recante “*Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione)*” (di seguito il “*Codice*”);

VISTA la delibera n. 449/16/CONS, del 4 ottobre 2016, recante «*Modifiche e integrazioni del “Regolamento concernente la risoluzione delle controversie tra operatori” di cui all’allegato A alla delibera n. 226/15/CONS*» (nel seguito il “*Regolamento*”);

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 434/22/CONS;

VISTA l’istanza della società [omissis] del [omissis] settembre 2023 ed acquisita al Prot. AGCOM n. [omissis] di pari data, con la quale la società ha richiesto l’avvio di un procedimento per la risoluzione di una controversia tra la stessa [omissis] nei confronti delle società [omissis] ed [omissis] per l’accesso, ai sensi del D.lgs. 15 febbraio 2016, n. 33, ad una infrastruttura di illuminazione pubblica sita [omissis];

VISTA la nota del [omissis] settembre 2023, Prot. AGCOM n. [omissis], e relativi allegati, con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche (nel seguito, “la Direzione”) ha convocato le società [omissis] (nel seguito “le Parti”) in udienza per il giorno [omissis] ottobre 2023 al fine di acquisire, attraverso il rituale confronto, elementi utili sulla instaurata controversia, invitandole contestualmente a depositare eventuali memorie e documenti;

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

VISTA la nota della società [omissis] acquisita al Prot. AGCOM n. [omissis] del [omissis] ottobre 2023;

VISTA la nota del responsabile del procedimento in data [omissis] ottobre 2023 recante il Prot. AGCOM n. [omissis];

VISTE le richieste di differimento d'udienza condivise tra le Parti ed acquisite al Prot. AGCOM n. [omissis] del [omissis] ottobre 2023, n. [omissis] del [omissis] ottobre 2023 e n. [omissis] del [omissis] novembre 2023 motivate dall'instauratasi proficua interlocuzione con [omissis] e volta alla composizione bonaria della controversia;

VISTA la nota del [omissis] novembre 2023, Prot. AGCOM n. [omissis] con cui la Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche ha comunicato ad [omissis] e [omissis], in accoglimento delle sopraindicate istanze di differimento d'udienza motivate dalle interlocuzioni instauratesi tra le Parti e volte alla composizione bonaria della controversia, la sospensione del procedimento ai sensi dell'articolo 19 comma 7 del *Regolamento*, e nel contempo chiesto di far conoscere all'Autorità lo stato delle interlocuzioni tra le Parti medesime;

VISTA la nota di [omissis] del [omissis] dicembre 2023 acquisita al Prot. AGCOM n. [omissis] del 5 dicembre 2023 con la quale la società istante, nel richiedere il differimento dell'udienza fissata per il 23 gennaio 2024 ha evidenziato come le interlocuzioni volte alla definizione e condivisione di una Convenzione di accesso redatta ai sensi degli art. 3 del Decreto Legislativo n. 33 del 15 febbraio 2016, fossero in atto con la società [omissis] ritenendo altresì di addivenire nel breve periodo alla composizione bonaria della controversia;

VISTO l'accoglimento in data [omissis] febbraio 2024 dell'istanza delle Parti da parte del responsabile del procedimento al fine di consentire la chiusura bonaria della controversia alle Parti con fissazione dell'udienza al [omissis] febbraio 2024;

VISTO il Verbale d'udienza in data [omissis] febbraio 2024, acquisito al Prot. AGCOM n. [omissis] in data [omissis] marzo 2024 in cui le Parti, tra [omissis], hanno rappresentato le proprie osservazioni in merito all'accesso ad una torre faro [omissis] con la finalità di installazione un impianto multi-sistema e multi-operatore per la diffusione del segnale di telefonia mobile GSM/UMTS/LTE;

VISTA la nota del [omissis] marzo 2024 acquisita al Prot. AGCOM n. [omissis] del 07 marzo 2024, con cui l'Istante [omissis] ha comunicato all'Autorità la propria rinuncia all'istanza introduttiva della controversia avviata mediante l'istanza del [omissis] settembre 2023 (Prot. AGCOM n. [omissis]), chiedendo l'archiviazione del procedimento ai sensi dell'art. 12 del *Regolamento*;

VISTI gli atti tutti del procedimento;

CONSIDERATO che il *Regolamento* definisce espressamente i casi in cui è prevista l'archiviazione e che, in particolare, l'art. 12, comma 2, stabilisce che *“il procedimento va archiviato nell'ipotesi in cui la parte che aveva richiesto l'intervento dell'Autorità rinunci*

Direzione reti e servizi di comunicazioni elettroniche

alla propria istanza ovvero di improcedibilità dell'istanza previsti all'art. 3 del presente regolamento”;

RITENUTO, pertanto, non doversi dare ulteriore corso al procedimento in epigrafe, per intervenuta rinuncia di parte istante ai sensi dell'art. 12, comma 2 del Regolamento;

DETERMINA

1. L'archiviazione della controversia di cui in epigrafe insorta tra la società [omissis] e la società [omissis].

La presente determina è notificata alle *Parti* e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 19 marzo 2024

IL DIRETTORE
Antonio Provenzano